

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTA ALESSANDRO, MANNINO ANTONINO, CAPECCHI,
D'ALEMA, FERRANDI, GALANTE, GASPAROTTO, MAGRI,
MOMBELLI, PALMIERI, PICCHETTI**

Presentata il 24 marzo 1988

**Norme per la realizzazione del programma caserme-
colleges per le Forze armate e per il riuso dei beni
demaniali dismissibili della difesa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura, lo scioglimento anticipato delle Camere non ha permesso di concludere l'importante lavoro svolto dalle Commissioni lavori pubblici e difesa relativo alla autorizzazione ed al finanziamento del programma caserme per le Forze armate e alle procedure per il riuso dei beni demaniali (fabbricati, aree e terreni) dichiarati dismissibili, perché non più utili alla difesa. L'importanza di questo intervento è tuttavia tale da suggerire una diretta assunzione di responsabilità da parte del Governo, riassumendo e portando a conclusione l'elaborazione normativa già acquisita. Rileva soprattutto l'urgenza di adottare, in questa materia, misure tempestive ed appropriate, secondo quanto auspicato nelle conclusioni della indagine conoscitiva condotta dalla VII

Commissione della Camera dei deputati in ordine allo stato di disagio e di malessere riscontrato nelle Forze armate ed in base alla impostazione offerta dalla conferenza governativa sulle infrastrutture militari svoltasi a Roma nello scorso mese di febbraio. L'ampia documentazione esistente (da menzionare in particolare il rapporto sull'argomento presentato sulla *Rivista Militare*, quaderno n. 4/1985) e le convergenti valutazioni delle forze politiche, consentono di stabilire, al di là di ogni incertezza, che il programma caserme, per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ha un valore essenziale ed un carattere di priorità ai fini di migliorare le infrastrutture delle Forze armate, di assicurare migliori condizioni di vita e di servizio per i soldati, di riequilibrare la distribuzione sul territorio delle ca-

serme e di liberare i centri storici da presenze militari divenute, ormai, incongrue.

In linea di massima, le soluzioni previste dalle citate Commissioni della Camera dei deputati sono tuttora ritenute valide ed efficaci; l'attenzione però deve essere anche appuntata sugli obiettivi del programma, che la presente proposta di legge intende meglio definire, e sulla concezione nuova della « caserma-college » da porre a fondamento e a guida delle infrastrutture dell'esercito anni duemila.

In considerazione dei compiti assegnati alle Forze armate, tra i quali quello assai rilevante del concorso alla protezione civile delle popolazioni in caso di calamità e di disastri, la ricerca del nuovo tipo di caserma, occorrente alla bisogna di una forza armata ispirata dai principi della Costituzione e ordinata in funzione delle missioni assegnate, è considerata dal Governo come esigenza contestuale alla definizione del programma costruttivo e anzi prioritaria allo stesso, alla quale applicare le necessarie competenze ed energie intellettuali e professionali. Al riguardo, sono perciò dettate norme precise che impegnano l'amministrazione della difesa, in occasione della presentazione al Parlamento dei programmi-caserma, a fornire una dettagliata informazione su tali aspetti.

Quanto al procedimento ideato dalle Commissioni parlamentari per programmare il riuso dei beni demaniali dismessibili, sono stati assunti, come centrali e

quindi assai più nettamente che nel testo precedente, i criteri di coordinare e di concordare con gli enti locali la politica da attuare in questo campo. Si punta a sollecitare ed a promuovere la partecipazione della amministrazione e delle comunità locali considerando che questa può essere l'occasione per costruire un più vasto consenso del pubblico intorno ai problemi della difesa e nel contempo porre su basi più solide e durevoli il rapporto tra Forze armate e società civile.

Il guadagno da conseguire con un programma che si propone di ammodernare il patrimonio comune e di reimpiegare, essenzialmente a fini civili, sociali e pubblici, un demanio altrimenti condannato all'abbandono, al degrado ed al depauperamento, è anche quello di una rimotivazione, in termini culturali e morali, della presenza delle Forze armate nella comunità a fini di garanzia di sicurezza, di difesa e di pace.

Nella concezione del Governo, associare a questo impegnativo programma l'impresa pubblica, cooperativa e privata, non è un atto di ovvia necessità. Al contrario, è il richiamo e la sollecitazione alle capacità innovative e creative dell'impresa medesima destinataria delle specifiche che al riguardo sono e saranno elaborate e dettate. Risiedono in ciò le motivazioni delle norme definite a tale scopo, per quanto concerne sia la selezione delle convenzioni, sia lo snellimento delle procedure.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PROGRAMMA DECENNALE
PER CASERME E
INFRASTRUTTURE MILITARI

ART. 1.

(Programma decennale).

1. Per consentire al Ministero della difesa di realizzare, avvalendosi dei propri organi tecnici e di quelli delle Forze armate, un programma decennale avente lo scopo di garantire la funzionalità, l'efficienza, la prontezza operativa dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate, con particolare riguardo agli obiettivi di una più equilibrata dislocazione di essi sul territorio nazionale e dell'ammordernamento, nella concezione e nella tipologia, delle caserme, ivi compresi gli alloggi di servizio ed opere per la difesa, è autorizzata la spesa di lire 7.000 miliardi.

ART. 2.

(Procedimento per l'adozione del programma e dei piani).

1. Il programma di cui all'articolo 1 è formulato dal Ministro della difesa, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna forza armata e dell'Arma dei carabinieri, concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, tenuti presenti gli obiettivi unitari della difesa. Il programma è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro sessanta giorni e nei successivi trenta giorni è adottato con decreto del Ministro della difesa.

2. Il programma è attuato secondo piani triennali ed un piano annuale a consuntivo formulati dal Ministro della difesa secondo le previsioni del programma decennale. I piani sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Ogni modificazione del programma è adottata con il procedimento di cui al presente articolo.

ART. 3.

(Compiti del Ministero della difesa).

1. Il Ministero della difesa provvede all'attuazione dei piani di cui all'articolo 2, ed in particolare cura:

a) la costruzione delle nuove opere militari e relative infrastrutture funzionalmente connesse, degli apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari, caserme, alloggiamenti per il personale ed immobili patrimoniali in genere, comunque destinati ad usi militari, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di quelle esistenti, mediante affidamento in concessione o in appalto dei relativi lavori secondo le disposizioni dell'articolo 4;

b) l'alienazione dei beni immobili secondo quanto previsto dall'articolo 4;

c) l'acquisizione dell'aree necessarie per l'attuazione del programma, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

d) l'utilizzazione delle eccedenze di cui al comma 4 dell'articolo 4 anche in aree geografiche diverse da quella di provenienza.

2. I contratti sono adottati previo parere del comitato di cui all'articolo 23

delle legge 18 agosto 1978, n. 497, integrato di un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero dell'ambiente, che tiene luogo di ogni altro parere ed autorizzazione di organi dello Stato previsti dalle vigenti disposizioni. Si applica il quarto comma dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

ART. 4.

(Aree geografiche di intervento).

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono ripartiti secondo i limiti di giurisdizione territoriale delle regioni militari esistenti.

2. Per motivi di sicurezza e riservatezza le opere comprese in ciascuna area geografica individuata ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di un'unica concessione di progettazione ed esecuzione da affidarsi, mediante apposita convenzione, a società, consorzi, imprese o loro associazioni temporanee, di fiducia dell'amministrazione della difesa, in deroga alle disposizioni vigenti.

3. La concessione di cui al comma 2 ha inoltre per oggetto:

a) la vendita a pubblici incanti e anche per lotti separati, con le procedure richiamate all'articolo 6, degli immobili da dismettere siti nella rispettiva area geografica;

b) il reperimento delle aree necessarie per l'attuazione del programma e l'espletamento di quanto necessario per la loro acquisizione per conto del Ministero della difesa.

4. La convenzione di cui al comma 2, deve, tra l'altro, prevedere che i concessionari assumano l'obbligo di effettuare la vendita ai pubblici incanti di cui al comma 3, di scomputare le somme di aggiudicazione dal corrispettivo della concessione e, in caso di eccedenza, di riversarle al Ministero della difesa.

5. Le opere da realizzare sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili; possono essere dichiarate richiedenti speciali misure di sicurezza agli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 584, e per esse si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

CAPO II

RIUSO CIVILE DI BENI DEMANIALI MILITARI DISMISSIBILI

ART. 5.

*(Individuazione degli immobili
da dismettere).*

1. In relazione all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e nell'intento di valorizzare il complesso dei beni demaniali dello Stato in uso alla difesa, di liberare i centri storici dalla presenza di insediamenti della difesa e di rendere più moderne le città, il Ministro della difesa, di intesa con il Ministro delle finanze, sentite le proposte dei presidenti delle giunte regionali e dei sindaci dei comuni per i beni ricadenti nei territori di rispettiva pertinenza, individua gli immobili, aree e fabbricati, di pertinenza delle Forze armate, da dismettere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono così suddivisi:

a) beni immobili di rilevante interesse storico-artistico e culturale;

b) beni da destinare al riuso a fini civili di carattere pubblico;

c) beni residui eccedenti le categorie di cui alle lettere a) e b).

ART. 6.

(*Dismissioni e cessioni*).

1. L'individuazione dei beni immobili da dismettere, come previsto dall'articolo 5, è comunicata ai comuni competenti per territorio. Il comune nel quale tali immobili sono situati provvede ad adottare, ove necessario, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti per attribuire agli immobili suddetti le destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche strutturali degli immobili e alla loro localizzazione, ai fabbisogni ritenuti socialmente prioritari, all'insieme delle previsioni degli strumenti urbanistici.

2. L'acquisizione dei beni appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* previste dal comma 2 dell'articolo 5 comporta il loro passaggio al demanio comunale. I beni residui di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 5 sono inclusi nel patrimonio disponibile del Ministero della difesa che è autorizzato ad assumere ogni atto relativo ai predetti, compresa l'alienazione ai sensi e per le finalità della presente legge. L'importo della vendita degli immobili di cui al comma 8 è detratto dai trasferimenti dello Stato al Ministero della difesa previsti all'articolo 1.

3. Nel caso dei beni immobili di rilevante interesse storico culturale, di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5, il comune definisce un programma oggetto di convenzione tra comune, regione e Ministero dei beni culturali che provvede a garantire le finalità della presente legge.

4. Il valore degli immobili e delle aree è determinato sulla base delle indennità espropriative come stabilite dalle leggi vigenti e comunque non tenendo conto dell'utilizzabilità degli immobili e dell'area ai fini dell'edificazione e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici di cui al comma 1.

5. Al comune, anche consorziato con altri enti pubblici locali ovvero amministrazioni o aziende pubbliche ubicate nel territorio comunale, ed in subordine alla regione o alla provincia autonoma, non-

ché alla provincia ove sono siti gli immobili di cui all'articolo 5, è attribuito diritto di prelazione sulla alienazione per conto proprio o di terzi. A tal fine il Ministro della difesa comunica al comune, alla provincia ed alla regione il valore degli immobili che intende alienare, come determinato ai sensi del comma 4. Il corrispettivo può essere costituito, in tutto o in parte, da beni immobili di proprietà comunale da ricevere in permuta dei beni da dismettere.

6. Il comune deve esercitare il diritto di prelazione entro duecentottanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5. Trascorso tale termine possono esercitare il medesimo diritto la provincia e la regione rispettivamente entro trenta e sessanta giorni da esso.

7. Il versamento del corrispettivo, ovvero il trasferimento dei beni immobili dati in premuta, deve avvenire entro un anno dalla data di esercizio del diritto di prelazione.

8. Qualora vi sia rinuncia dichiarata da parte dei soggetti indicati nei commi 5 e 6 al diritto di prelazione, gli immobili sono posti in vendita nei pubblici incanti al prezzo base valutato in relazione alla destinazione urbanistica ricevuta dal bene ai sensi del comma 1. Modalità e tempi dei pubblici incanti sono comunicati al comune, alla provincia e alla regione territorialmente competenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 7.

*(Concessioni dei mutui
alle province ed ai comuni).*

1. La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzata a concedere mutui fino all'importo di lire 1.500 miliardi alle province e comuni per l'acquisizione degli immo-

bili, indicati dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5, in cessione ai sensi della presente legge. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato.

ART. 8.

(Copertura finanziaria del programma decennale della difesa).

1. È autorizzata la spesa di lire 7.000 miliardi negli anni finanziari 1988-1998.

2. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge per il 1988, 1989, 1990, valutati in lire 200 miliardi per ciascun anno finanziario, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1988 e relativa proiezione triennale.

2. Per sopperire alle necessità finanziarie del programma è autorizzato, inoltre, l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione di immobili in uso alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri.

ART. 9.

(Copertura finanziaria dei mutui concessi alle province e ai comuni).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7 si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.